



AIAS ACADEMY

Accademia di formazione di AIAS,
l'Associazione Italiana Ambiente e Sicurezza



La prevenzione incendi nel mondo ferroviario

La prevenzione incendi è una disciplina che si occupa trasversalmente di tutte le attività umane, da quelle civili a quelle industriali, commerciali, ricreative ecc. Tutte queste attività presentano un profilo di rischio incendio: alcune maggiormente di altre, ma nessuna può dirsi a rischio di incendio zero. Di conseguenza, anche nel mondo ferroviario ci possono essere situazioni che presentano un certo rischio di incendio.

Come è noto, il DPR 1° agosto 2011 n. 151 contiene un elenco delle attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco: si tratta di 80 attività a cui probabilmente presto se ne aggiungeranno un paio. Secondo tale decreto le attività soggette al controllo dei VV.F. devono svolgere una serie di procedimenti burocratici (esame progetto, eventuale deroga, SCIA, ecc.) allo scopo di consentire all'organo di controllo, in questo caso il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, di verificare preventivamente e periodicamente la conformità delle attività alla normativa antincendio applicabile.

Solo disponendo dei permessi previsti dal DPR 151, e in particolare la SCIA antincendio (da non confondersi con l'omonimo procedimento edilizio), le attività soggette al controllo dei VV.F. possono esercitare in condizioni di legittimità dal punto di vista della sicurezza antincendio.

Molte di queste attività riguardano il settore industriale o civile, ma alcune attività riguardano o possono riguardare il mondo ferroviario.

In particolare:

- l'attività 52 è relativa agli stabilimenti per la costruzione di materiale rotabile con oltre 5 addetti;
- l'attività 53 comprende le officine per la riparazione di materiale rotabile ferroviario, tramviario e di aeromobili con superficie coperta superiore a 1000 m²;
- l'attività 78, introdotta proprio nel 2011 dal DPR 151, assoggetta al controllo dei VV.F. le stazioni ferroviarie con superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5000 m²;
- l'attività 80, anche questa introdotta per la prima volta dal DPR 151, assoggetta al controllo dei VV.F. le gallerie ferroviarie di lunghezza superiore a 2000 m;
- recentemente in molte stazioni ferroviarie, soprattutto in quelle di maggiori dimensioni, sono state realizzate attività commerciali. Nel caso in cui esse superino i 400 m² di superficie lorda, viene a configurarsi l'att. 69;
- nel caso di uffici con oltre 500 addetti si configurerebbe l'att. 71;

- è inoltre possibile che alcune stazioni ferroviarie siano sottoposte a tutela in quanto edifici pregevoli per arte o storia, e quindi in questo caso viene anche a configurarsi l'att. 72;
- nel caso di edifici e/o complessi edilizi a uso terziario e/o industriale caratterizzati da promiscuità strutturale e/o dei sistemi delle vie di esodo e/o impiantistica con presenza di persone superiore a 300 unità, ovvero di superficie complessiva superiore a 5000 m², indipendentemente dal numero di attività costituenti e dalla relativa diversa titolarità, verrebbe a costituirsi anche l'att. 73.

E naturalmente anche altre, tra le 80 attività elencate dal DPR 151/2011, possono essere presenti: ad esempio nel caso di deposito di gasolio a servizio dei locomotori diesel, depositi di materiali combustibili, gruppi elettrogeni ecc.

Per prima cosa è dunque necessario verificare, in ogni sito, la presenza o meno di una o più attività soggette al controllo dei VV.F.

In caso positivo, occorre rivolgersi a un professionista antincendio iscritto negli elenchi del Ministero dell'Interno di cui al D.Lgs. 139/2006 e al DM 05.08.2011 e attivare i procedimenti burocratici prescritti dalla legge.

Considerato l'elenco delle attività soggette al controllo dei VV.F., è probabile che debbano attivare questi

procedimenti i siti dove si produce materiale ferroviario, i siti dove lo si sottopone a manutenzione e naturalmente le stazioni, almeno le più grandi.

■ Gallerie ferroviarie

La rete ferroviaria normalmente non è soggetta al controllo dei VV.F., con l'eccezione delle gallerie ferroviarie con lunghezza superiore a 2000 m che costituiscono attività 78.

Occorre porre comunque attenzione al fatto che, secondo un chiarimento Prot. 12015 del 10.10.2014 emanato dalla Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica dei VV.F., sono soggette al controllo dei VV.F. esclusivamente le gallerie connesse alla rete ferroviaria, mentre le gallerie isolate non facenti parte di infrastrutture ferroviarie, come per esempio gallerie isolate a scartamento ridotto a uso del personale tecnico o di imprese autorizzate, non sono da considerare ricomprese tra le attività soggette anche qualora superassero i 2000 m di lunghezza.

Il DM 28.10.2005 "Sicurezza delle gallerie ferroviarie" contiene le norme di sicurezza, incluse le norme di sicurezza antincendio, delle gallerie ferroviarie con lunghezza superiore a 1000 m. Attenzione dunque che anche nel caso delle gallerie ferroviarie esiste la fattispecie delle "attività sottosoglia", cioè attività che, pur non essendo soggette al controllo dei VV.F., hanno comun-



Fossitermi (La Spezia), 2022. Fonte: Corpo Nazionale VV.F.

que una norma tecnica che è obbligatorio applicare: nel nostro caso, le attività sottosoglia sono le gallerie ferroviarie tra i 1000 e i 2000 m di lunghezza.

Essendo il DM 28.10.2005 stato emanato prima del DPR 151/2011, non sempre la lettura congiunta dei due decreti è priva di dubbi interpretativi. Va comunque notato che questo decreto non si applica alle metropolitane e neppure alle stazioni ferroviarie in sotterraneo, come ad esempio la stazione ferroviaria di Sanremo. A seguito dell'emanazione del DM 28.10.2005, in data 23 maggio 2012 la Direzione Centrale per l'emergenza e il soccorso tecnico dei VV.F. ha emanato la Circolare prot. EM 2587/4101 contenente le procedure per la pianificazione dell'emergenza e del soccorso in caso di evento incidentale all'interno di una galleria ferroviaria.

Occorre infine precisare che il DM 28.10.2005 è stato oggetto negli anni di diverse modifiche, integrazioni e proroghe dei termini.

■ Stazioni

Per quanto riguarda le stazioni, come già visto sono soggette al controllo dei VV.F. se superano i 5000 m² di superficie coperta accessibile al pubblico.

Attualmente per le stazioni non è disponibile alcuna normativa specifica in materia di prevenzione incendi. Non essendoci norma specifica, si potrebbe pensare che si debba applicare il "Codice" di prevenzione incendi, cioè il DM 03.08.2014 e successive modifiche e integrazioni. Tuttavia, il DM 12.04.2019, il decreto che spesso si dice che abbia esteso l'applicazione del Codice a tutte le attività precedentemente non normate, in realtà non cita l'art. 78. Quindi in realtà, a voler essere precisi, il DM 12.04.2019 ha esteso l'applicazione del Codice a *molte*, ma non a *tutte* le attività precedentemente non normate.

Qualche anno fa era circolata tra gli addetti ai lavori una bozza di RTV sulle stazioni ferroviarie, che conteneva alcune prescrizioni problematiche, in particolare (come spesso succede) per quanto riguarda le comunicazioni tra le stazioni e le altre attività. Il calcolo delle vie di esodo risultava particolarmente complicato, ma d'altra parte anche la normativa statunitense NFPA 130 al proposito non è certo semplice.

Questa bozza di RTV non ha mai visto la luce e quindi occorre concludere che attualmente c'è un buco normativo e non esiste alcuna norma tecnica da applicare alle stazioni ferroviarie oltre i 5000 m².



Viareggio 2009. Fonte: Corpo Nazionale VV.F.



Viareggio 2009. Fonte: Polizia di Stato

■ Rete ferroviaria

Per quanto riguarda la rete ferroviaria, come detto, normalmente non è soggetta al controllo dei VV.F. Tuttavia, tutti ricordiamo alcuni incidenti avvenuti negli anni passati, con conseguenze tragiche anche per la popolazione civile: su tutti il disastro di Viareggio del 29 giugno 2009.

Il trasporto di merci pericolose su carri ferroviari è in via generale da considerare meno pericoloso rispetto al trasporto su gomma, ma non è indenne da incidenti. Tuttavia, occorre precisare che tutta la regolamentazione del trasporto ferroviario di merci pericolose, il cosiddetto traffico RID, esula dalle specifiche normative di prevenzione incendi, sebbene la bozza di RTV sulle stazioni ferroviarie ne menzionasse alcuni aspetti. È infine da notare che alcune tecnologie di recente diffusione potrebbero costituire un potenziale fattore di rischio di incendio per i treni, e in particolare i dispositivi per la mobilità dotati di batterie agli ioni di litio: biciclette elettriche, monopattini elettrici ecc. Non si hanno notizie di incidenti sui treni, ma diversi incendi sono già avvenuti sulle metropolitane in varie parti del mondo.

In un mondo non ben definito da normative specifiche di prevenzione incendi, non resta che consigliare agli addetti ai lavori un processo formativo quantomeno di tipo generale sulla sicurezza antincendio.

Uno dei corsi attualmente disponibili in Italia e più approfonditi in materia di prevenzione incendi, sebbene di argomentazione generale non specificatamente concentrato sul mondo ferroviario, è il **Diploma Europeo di Esperto in prevenzione incendi**¹, rilasciato dalla Confederation of Fire Protection Associations Europe (CFPA-Europe)² di cui il membro italiano è AIAS, l'Associazione Italiana Ambiente e Sicurezza³, di cui chi vi scrive è socio da molti anni, nonché Consigliere nazionale. Il corso dura ben 100 ore ed è attualmente uno dei corsi maggiormente professionalizzanti in Italia in materia

1. Per informazioni sul Diploma Europeo CFPA-Europe, vedasi <https://www.aiasacademy.it/corso/diploma-europeo-cfpa-di-esperto-nella-prevenzione-incendi/>

2. Per maggiori informazioni, si rimanda al sito www.cfpa-e.eu

3. Per maggiori informazioni, si rimanda al sito www.aias-sicurezza.it



CFPA EUROPE[®]
Fire Safety | Security | Natural Hazards



di sicurezza antincendio e, in caso di superamento dell'esame finale, consente di disporre di un diploma europeo riconosciuto tra tutti i 26 paesi (europei e non: ci sono anche la Repubblica Sudafricana e la Corea del Sud) che a vario titolo fanno parte della CFPA-Europe.

Guido Zaccarelli
Consiglio Direttivo AIAS,
CFPA Europe rappresentante per AIAS,
STZ S.r.l., F.S.E. Italia S.r.l.
Docente Qualificato Aias Academy



CORSI SPECIALISTICI PER ESPERTI ANTINCENDIO

Guido Zaccarelli è da anni un docente qualificato di AIAS ACADEMY per l'area prevenzione incendi.

AIAS Academy è l'Ente di formazione di AIAS, Associazione Italiana Ambiente e Sicurezza che opera da trent'anni nel settore dello sviluppo del capitale umano, della formazione e dell'addestramento sui temi dell'ambiente e della sicurezza. Da tempo ha avviato una partnership con CIFI, condividendone i valori.

Ecco una selezione di corsi di formazione in modalità videoconferenza sincrona organizzati da AIAS Academy:

- **Corso Diploma Europeo CEPA di Esperto nella Prevenzione Incendi - AIAS Academy**
- **Corso Fire Safety at Work - prevenzione incendi art. 46 del D.lgs. 81/08 - AIAS Academy**
- **Corso Explosion – Direttiva ATEX (D.lgs. 81/08 e S.M.I. titolo XI) - AIAS Academy**
- **Corso La manutenzione antincendio nelle aziende: il quadro aggiornato al D.M. 1 settembre 2021 - AIAS Academy**

Webinar gratuiti Network AIAS

Segnaliamo anche che AIAS Academy e AIAS Associazione organizzano durante l'anno webinar gratuiti su specifiche tematiche di salute e sicurezza.

Clicca qui per visualizzare gli eventi in programma

Eventi gratuiti - AIAS Academy

Eventi e webinar - AIAS Ambiente e Sicurezza (aias-sicurezza.it)